



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. XXXXXXXXXX  
Alla udienza del 27/05/2019 ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10306/2017 R.G. promossa da:

XXXXXXXXXX rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXXXXXX

RICORRENTE

contro:

MIUR , AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA BARI, UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PUGLIA e rappresentato e difeso da XXXXXXXXXX giusta  
procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: **mobilità anno scolastico 2016/17**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 21.9.2017, l'odierno ricorrente, lamentava che all'atto dell'assegnazione della sede per la mobilità della scuola primaria relativa all'anno scolastico 2016/17, l'amministrazione le aveva assegnato un ambito territoriale distante dal luogo di residenza, mentre quelli oggetto di primaria preferenza erano stati assegnati a docenti in possesso di un punteggio peggiore rispetto al proprio.

Affermava in particolare che in luogo dell'ambito territoriale della regione Puglia 0019, 0020, 0018, 0017 e 0011, non era stato assegnato presso tali ambiti, sebbene fossero stati preferiti docenti con punteggio inferiore.

Ribadiva, pertanto, l'illegittimità della propria assegnazione e chiedeva che fosse ordinato all'amministrazione di assegnarle la sede di assunzione in base al



punteggio riconosciute ed alle richieste territoriali presenti in domanda secondo l'ordine di preferenza.

Si costituiva il Miur il quale contestava in fatto e diritto la tesi attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare deve ritenersi fondata la domanda relativa alla mancata attribuzione di 6 punti aggiuntivi per ricongiungimento familiare.

In relazione a tale pretesa, infatti, l'Amministrazione convenuta non ha dedotto alcunché e non sono ravvisabili nella regolamentazione di settore ragioni giustificative della condotta dell'amministrazione.

Il legislatore ha disciplinato il piano straordinario di assunzione, prevedendo al co. 98 dell'art. 1 della l.n. 107/2015 che: *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

*a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*

*b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.*

È stato, altresì, espressamente stabilito che la sede assegnata ai docenti immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni di cui al ridetto art. 1 co. 98 lett. b) e c), al momento dell'assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, fosse



provvisoria (art. 1 co. 73 l. 107/2015), dovendo avvenire l'assegnazione della sede definitiva, per il successivo anno scolastico 2016/2017 mediante le operazioni di mobilità.

Ciò posto, va evidenziato che parte ricorrente ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 che così stabilisce: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".*

Dalla normativa sopra richiamata appare evidente che, nella specie, non si tratta di una mobilità da una sede di cui si è titolari ad un'altra sede, ma di una "mobilità verso", nel senso che gli assunti a tempo indeterminato a seguito del piano



straordinario di assunzioni, ai sensi del comma 98, lett. b) e c), sono stati assegnati ad una sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, e successivamente, con la mobilità nazionale, è stata attribuita la sede definitiva.

Le modalità operative sono state poi disciplinate dal MIUR con O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e con il CCNI sulla mobilità e, in particolare, con l'art. 6 del suddetto contratto.

L'art. 6 del CCNI mobilità del 08.04.2016, ha previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale, si collocano in quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D.

In particolare l'art. 6 CCNL 8.4.2016, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che: *"FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Lo stesso CCNNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che: *"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*



*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*

*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*

*e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

*I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*

Ritiene lo scrivente che il MIUR ha male interpretato la disposizione generale di cui al citato art. 6. Infatti, non è stata elaborata un'unica graduatoria secondo il punteggio ricoperto da tutti i soggetti interessati, assegnando poi le sedi disponibili in ordine di preferenza, ma tante graduatorie, secondo l'ordine di preferenza espresso dai docenti nella propria domanda.

In definitiva, si è adottato un criterio numerico-posizionale della preferenza: si sono individuati tutti i docenti che avevano indicato come prima preferenza un determinato ambito territoriale e all'interno di questa terna di insegnanti i posti sono stati assegnati secondo il punteggio ricoperto.

Si è poi passati ad individuare tutti gli insegnanti che avevano indicato come seconda preferenza un determinato ambito ed anche in questo caso, l'ambito territoriale è stato assegnato al titolare del punteggio più alto, e così via.

Con la conseguenza, tuttavia, che la indicazione di una preferenza in una posizione piuttosto che in un'altra ha determinato il sostanziale annullamento del punteggio generale.

In definitiva, l'ordine posizionale delle preferenze ha portato ad un completo stravolgimento dei punteggi generali nell'assegnazione delle sedi, nel senso che



docenti che avevano punteggi anche molto alti si sono visti negare sedi da loro indicate nella domanda di trasferimento perché assegnate a docenti con punteggi inferiori che avevano indicato quelle medesime sedi ma in un ordine diverso.

A parere di questo giudice, invece, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento.

Ragionando diversamente e seguendo l'interpretazione della difesa del MIUR verrebbe, infatti, elusa la disciplina prevista dal CCNI mobilità del 8.4.2016 ove all'art. 6 si legge che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*... ed ancora è stabilito, nell'allegato relativo all'attuazione della fase C *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto (...) l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Ebbene, nel caso in esame non può non prendersi atto che il ricorrente con il punteggio di 82 punti non è stata assegnato presso l'ambito territoriale indicato tra le prime preferenze, mentre almeno un altro aspirante (circostanza non in contestazione tra le parti), munito di punteggio inferiore, ha ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta di un comportamento che, allo stato, non appare giustificato, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico".

È, dunque evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta, la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore aspiranti ad una medesima cattedra nella scuola primaria.



Tale *modus operandi*, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuale, in conformità ai principi di buona andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost., ed in violazione dell'art. 1 co. 108 legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza) e, infine, con l'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 8.4.2016.

Non vi è dubbio, infatti, che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (TAR Napoli, Campania, sez. VI 21.3.2007 n. 2620).

In proposito, inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad una incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini della imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito (...) sotto il profilo generale dell'art. 28, 1 comma, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”* (Cons. St. Sez. IV, sentenza 16.10.2011 n. 5611).

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”*.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che *“ neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (...) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a*

garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti (Consiglio St. Sez. VI n. 2489 del 27.4.2011).

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima perché, ha introdotto un sistema selettivo, quello dell'ordine posizionale delle preferenze, non previsto dalla normativa primaria che prevedeva unicamente che tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla l. 107 , fase C) concorressero all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio, quello del punteggio.

Deve allora riconoscersi il diritto di Montinaro Pierangelo ad essere assegnato in una delle sedi da lui indicate nella domanda di mobilità territoriale nel rispetto dell'ordine di preferenza di ambito territoriale e del principio di scorrimento della graduatoria.

Non è possibile tuttavia accedere alla richiesta di assegnazione di uno specifico ambito, piuttosto che di un altro, atteso che le numerose controversie aventi il medesimo oggetto evidenziano l'esistenza di numerose altre richieste di assegnazione dei medesimi ambiti senza che sia nota al giudicante la posizione dei singoli docenti nella graduatoria generale della fase C.

Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assegnata in una sede disponibile nel rispetto dell'ordine di preferenza di ambito e del principio di scorrimento della graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere a tale assegnazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

#### **P.Q.M.**

In composizione monocratica, in persona del [REDACTED] in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da MONTINARO PIERANGELO, nei confronti del MIUR , AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA BARI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione di 76 punti base e 6 punti per il ricongiungimento ai fini delle operazioni di mobilità 2016/2017;





- 2) dichiara il diritto del ricorrente ad essere trasferito ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato, e nel rispetto del punteggio di titolarità;
- 3) condanna parte resistente al delle spese processuali che liquida in complessivi €3.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.

Bari, 27/05/2019.

Il Giudice del Lavoro

